

**Testo modificato ed integrato con deliberazione 27 ottobre 2016, 600/2016/E/efr**

**DELIBERAZIONE 21 LUGLIO 2016  
414/2016/E/EFR**

**SEGUITI AMMINISTRATIVI IN ESITO ALLA VERIFICA ISPETTIVA EFFETTUATA DAL  
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI – GSE S.P.A., IN AVVALIMENTO DA PARTE  
DELL’AUTORITÀ, SULL’IMPIANTO ALIMENTATO A RIFIUTI DENOMINATO BERGAMO 2,  
DELLA SOCIETÀ A2A AMBIENTE S.P.A.**

## **L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 21 luglio 2016

**VISTI:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6, come modificato dal Decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato 4 agosto 1994 (di seguito: provvedimento CIP 6/92);
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 9 gennaio 2006, n. 2/06;
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2006, n. 188/06 (di seguito: deliberazione 188/06);
- la deliberazione dell’Autorità 29 novembre 2012, 509/2012/E/com (di seguito: deliberazione 509/2012/E/com);
- il vigente Protocollo di Intesa relativo ai rapporti di collaborazione fra l’Autorità e la Guardia di Finanza;
- la convenzione per la cessione destinata di energia elettrica stipulata il 10 aprile 2003, ai sensi dell’articolo 22, comma 4, della legge n. 9, del 1991, tra il Gestore della rete di trasmissione nazionale – GRTN S.p.a. (attuale Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.a.; di seguito: GSE) e la società Bergamo Ambiente Servizi S.p.a., per una potenza netta pari a 10.000 kW, con riferimento a un impianto alimentato a rifiuti sito nel comune di Bergamo (di seguito: impianto);
- il processo verbale redatto dal Nucleo ispettivo del GSE a seguito del sopralluogo effettuato presso l’impianto;
- il rapporto redatto dal Nucleo ispettivo in data 27 luglio 2015 e ricevuto dal GSE in data 3 agosto 2015 (prot. GSE n. A20150602087);

- la documentazione trasmessa dalla società A2A Ambiente S.p.a. (di seguito: A2A Ambiente o parte) al GSE nell'ambito delle attività istruttorie in oggetto;
- la nota finale in data 5 agosto 2015, trasmessa dal GSE alla parte e all'Autorità per i seguiti di competenza (prot. GSE n. A20150068534; prot. Autorità n. 0023788/A del 7 agosto 2015);
- le comunicazioni della parte, in data 15 settembre 2015 (prot. A2A Ambiente 2015-AMB-001885-P) e 4 marzo 2016 (prot. A2A Ambiente n. 2016-AMB-000586-P), con cui A2A Ambiente ha avanzato istanza di accesso agli atti relativi alle conclusioni istruttorie;
- la nota inviata dal GSE ad A2A Ambiente e per conoscenza all'Autorità, in data 11 marzo 2016 (prot. GSE/P20160020229; prot. Autorità n. 7634/A del 14 marzo 2016) con cui è stato dato seguito alla richiesta di accesso agli atti avanzata dalla parte;
- l'istanza di riforma dei rilievi mossi nelle conclusioni istruttorie del GSE, inviata dalla parte all'Autorità e al GSE in data 13 maggio 2016 (prot. A2A Ambiente n. 2016-AMB-001196-P; prot. Autorità n. 15071/A del 24 maggio 2016).

**CONSIDERATO CHE:**

- ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della legge n. 99/09, l'Autorità si avvale del GSE per svolgere le verifiche e i sopralluoghi sugli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, da fonti assimilate alle rinnovabili e sugli impianti di cogenerazione;
- con la deliberazione 509/2012/E/com, è stato disposto il rinnovo, per il triennio 2013 – 2015, della validità del disciplinare di avvalimento, da parte dell'Autorità, del GSE;
- la titolarità della convenzione di cessione stipulata per l'impianto, a seguito di alcune operazioni societarie, è stata trasferita in capo alla A2A Ambiente;
- l'impianto ha avuto accesso ai prezzi di cessione incentivanti non differenziati tra ore piene e ore vuote riferiti alla tipologia di impianto di cui alla lettera d) della tabella 1 del Titolo II, punto 3, del provvedimento CIP 6/92 (impianti che utilizzano RSU o biomasse), oltre ad aver ottenuto la qualifica IAFR 378;
- la verifica ispettiva presso l'impianto, previo avviso notificato dal GSE alla parte in data 5 febbraio 2015 (prot. GSE/P20150006947), è stata svolta, tramite sopralluogo, nei giorni 12 e 13 febbraio 2015, da un Nucleo ispettivo costituito da quattro ispettori;
- tale verifica ispettiva era finalizzata ad accertare tramite sopralluogo:
  - la sussistenza dei presupposti e dei requisiti, oggettivi e soggettivi, per il riconoscimento dei prezzi incentivanti di cui al provvedimento CIP 6/92, quale nuovo impianto alimentato a rifiuti per una potenza convenzionata netta pari a 10,0 MW;
  - il rispetto della quantità strettamente indispensabile (QSI) per gli impianti di cui alla lettera d) della tabella 1 del provvedimento CIP 6/92 che, su base annua,

utilizzano anche idrocarburi nella quantità strettamente indispensabile di cui al Titolo II, punto 12-bis, del provvedimento CIP 6/92, ai sensi della deliberazione 188/06;

- i principali esiti della verifica ispettiva riportati nell'Allegato A al presente provvedimento, evidenziano che:
  - l'impianto ha utilizzato idrocarburi in misura inferiore alla quantità strettamente indispensabile (QSI), rispettando, dunque, le previsioni della deliberazione 188/06;
  - nell'impianto sono presenti due punti di connessione con la rete pubblica: a) un punto di connessione alla tensione di 132 kV, tramite il quale l'energia elettrica prodotta dall'impianto, al netto di quella utilizzata per alimentare una parte dei servizi ausiliari, viene immessa nella rete pubblica; b) un punto di connessione, alla tensione di 15 kV tramite il quale viene prelevata dalla rete pubblica l'energia utilizzata da altre utenze del sito, tra cui quella riconducibile alla parte residua dei servizi ausiliari dell'impianto;
  - una parte dei servizi ausiliari viene pertanto alimentata con energia prodotta dall'impianto, mentre un'altra parte viene invece alimentata con energia prelevata dalla rete pubblica tramite il punto di connessione a 15 kV;
  - il Nucleo ispettivo del GSE, utilizzando i dati messi a disposizione dalla parte nell'ambito della verifica ispettiva, ha determinato i quantitativi di energia da attribuire ai servizi ausiliari alimentati dalla rete pubblica, correttamente ritenendoli incentivati in eccesso rispetto alla reale produzione netta dell'impianto;
- la parte, in data 13 maggio 2016, ha avanzato istanza di riforma degli esiti istruttori della verifica ispettiva, presentando al GSE e all'Autorità le proprie osservazioni rispetto alle risultanze del Nucleo ispettivo e fornendo ulteriori elementi i quali dovrebbero consentire di pervenire a una diversa determinazione delle quantità di energia prelevata dalla rete per alimentare i servizi ausiliari dell'impianto.

**RITENUTO CHE:**

- le osservazioni presentate da A2A Ambiente con l'istanza di riforma, fondate su elementi oggettivi precedentemente non disponibili al GSE, consentano una determinazione dei quantitativi di energia assorbita dai servizi ausiliari dell'impianto più accurata di quella fatta dal Nucleo ispettivo con le informazioni all'epoca in suo possesso;
- i predetti elementi nuovi consentano di determinare quantità di energia incentivate in eccesso nei valori riportati nell'ultima colonna della tabella 4 dell'Allegato A alla presente deliberazione;
- sia necessario che la Cassa per i servizi energetici e ambientali, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1.1, e dall'articolo 7, comma 7.1, dell'Allegato A alla deliberazione GOP 64/09, operi nei confronti di A2A Ambiente il recupero amministrativo degli importi indebitamente percepiti, determinati applicando ai quantitativi di energia incentivati in eccesso, la differenza tra i prezzi corrisposti

dal GSE ai sensi del provvedimento CIP 6/92 e quelli ricavati dal medesimo GSE dalla vendita delle suddette quantità di energia

## **DELIBERA**

1. di approvare il documento recante “*Relazione al Collegio dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas sugli esiti della verifica ispettiva effettuata dal Gestore dei servizi energetici - GSE SpA, ai sensi della deliberazione dell’Autorità 29 novembre 2012, 509/2012/E/COM sull’impianto per la produzione di energia elettrica alimentato a rifiuti denominato Bergamo 2 sito nel comune di Bergamo (BG), nella titolarità della società A2A Ambiente S.p.a.*”, allegato al presente provvedimento (*Allegato A*), di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di disporre che la Cassa per i servizi energetici e ambientali, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1.1, e dall’articolo 7, comma 7.1, dell’allegato A alla deliberazione GOP 64/09, operi nei confronti della società A2A Ambiente S.p.a., il recupero amministrativo degli importi indebitamente percepiti, determinati applicando ai quantitativi di energia incentivati in eccesso, riportati nell’ultima colonna della tabella 4 dell’Allegato A alla presente deliberazione, e con riferimento al periodo in cui è stata corrisposta la componente incentivante di cui alla lettera d) della tabella 1 del Titolo II, punto 3, del provvedimento CIP 6/92, la differenza tra i prezzi corrisposti dal GSE ai sensi del provvedimento CIP 6/92 e i costi di approvvigionamento dei medesimi quantitativi di energia elettrica sostenuti nell’ambito di separati accordi commerciali di fornitura;
3. di notificare il presente provvedimento mediante invio con Posta Elettronica Certificata alla società A2A Ambiente S.p.a.;
4. di notificare il presente provvedimento mediante invio con Posta Elettronica Certificata alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, al Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.a. e al Nucleo Speciale per l’Energia e il Sistema Idrico della Guardia di Finanza per i seguiti di competenza;
5. di pubblicare la presente deliberazione, a eccezione dell’Allegato A, in quanto contenente dati e informazioni commercialmente sensibili, sul sito internet dell’Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

21 luglio 2016

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*